



COMUNE DI AMANDOLA

COD. ISTAT 109002

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31-03-17 Numero 7

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:30, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ed in seduta di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	P	DE SANTIS ROBERTO	P
POCHINI GIUSEPPE	P	CUPELLI GIUSEPPE	P
LUPI PIERGIORGIO	P	SACCUTI GIULIO	A
ANNESSI GIOVANNI	P	PERONI ALESSANDRA	A
PICCININI GIACOMO	A	MERCURI NICOLA	P
FIOCCHI NAZZARENO	P	RAPACCI MORIS	A
PALMIERI PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOLLI STEFANIA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

FIOCCHI NAZZARENO
DE SANTIS ROBERTO
MERCURI NICOLA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

Il decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*” che contiene al suo interno le disposizioni per la cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali”, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre u.s. insieme alla legge di bilancio, facendo parte della manovra di bilancio 2017. Il ddl di conversione è stato approvato definitivamente dal Senato il 24 novembre 2016 e la legge n.225 dell’1/12/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1/12/2016. È, quindi, norma recentissima che non ha trovato ancora la giusta sedimentazione interpretativa, ma l’Amministrazione comunale intende fornire al più presto decisioni e scenari di azione ai propri contribuenti assillati dalla questione spinosa dei debiti pregressi che, oltretutto, pesano notevolmente nel bilancio comunale in virtù delle nuove norme di contabilità e dei necessari accantonamenti ai fondi svalutazione crediti;

Per i riflessi più consistenti sull’operare comunale, si evidenzia che l’articolo 1 della suddetta legge dispone lo scioglimento di tutte le società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, con estinzione delle stesse senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dal 1° luglio 2017 l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale anche per le posizioni pregresse non definite, è riattribuito all’Agenzia delle entrate ed è svolto da un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” (AdER) sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Con una modifica operata nel corso dell’esame parlamentare, si precisa che il nuovo ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate con un’inversione di tendenza rispetto alla normativa previgente che fissava un termine all’attività di Equitalia a favore dei Comuni;

L’articolo 6 del provvedimento citato prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e cioè alle società del gruppo Equitalia. Il comma 1, fa riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, quindi il dispositivo vale anche per le cartelle notificate nel 2017, purché riferite a ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2016. La norma è certamente applicabile ai ruoli riconducibili ad entrate locali. I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere: le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora che scattano dall’iscrizione a ruolo (art.30, co.1, DPR n. 602/1973, determinati con DM, da ultimo pari al 4,13 % annuo), e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi. Con modifica approvata in fase di conversione si è precisato che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018; sulle rate si corrispondono a decorrere dal 1° agosto 2017 gli interessi di legge;

Il pagamento è effettuato in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018 e nel termine di settembre 2018 e deve

comprendere:

- a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi (quindi gli interessi originali e non quelli di mora);
- b) le somme dovute all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella;

Con questi blocchi la cosiddetta "rottamazione delle cartelle" non è necessariamente vantaggiosa per il contribuente: il "risparmio" costituito dalla somma non più dovuta è compensato dalla ridotta possibilità di rateizzazione dovendo in ogni caso il pagamento chiudersi entro settembre 2018. Per questo il beneficio non è automatico ma è soggetto ad una domanda che il contribuente, fatte le dovute valutazioni, deve presentare entro il 31/03/2017, successivamente prorogato al 21/04/2017;

Con l'art 6 ter del citato provvedimento di conversione L.225/2016, introdotta in sede di esame parlamentare, si è accolta la proposta dell'Anci volta a ristabilire uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo (prerogativa del riscossore nazionale) e quelli per i quali sia stata utilizzata la procedura dell'ingiunzione di pagamento. Nella versione iniziale del provvedimento, infatti, la definizione agevolata dei carichi poteva essere richiesta solo per i "carichi inclusi in ruoli;

In particolare, il nuovo articolo 6-ter estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata dei carichi anche alle entrate regionali, delle province, delle città metropolitane e dei Comuni non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale emanati dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del d.lgs 446/1997, notificati negli anni 2000-2016. La disposizione si limita all'esclusione delle sanzioni (non contemplando gli interessi) e demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione;

Gli enti territoriali possono prevedere, con deliberazione consiliare da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro il 31 gennaio 2017, la possibilità per i propri creditori destinatari di ingiunzione di pagamento notificata entro il 31/12/2016 di utilizzare la definizione agevolata che in estrema sintesi consente la cancellazione delle sanzioni con il pagamento del resto entro settembre 2018. I Comuni, entro trenta giorni dalla delibera, devono pubblicizzarla attraverso i propri siti istituzionali;

Con delibera di Consiglio Comunale, gli enti possono stabilire:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione*

trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.”;

L'art. 6 ter, rimanda inoltre ai commi 10 ed 11 dell'art 6 estendendone l'applicazione anche agli enti locali;

Il comma 10 dell'art. 6 stabilisce l'esclusione dal perimetro della definizione agevolata di una serie di entrate riscosse tramite ruolo:

“a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.”;

Sono fuori, quindi, dal perimetro della rottamazione il recupero degli “aiuti di stato”, le somme derivanti da condanne della Corte dei Conti, le sanzioni pecuniarie comminate da autorità penali, altre sanzioni non tributarie o connesse al mancato versamenti di contributi previdenziali;

Il comma 11, invece, disciplina la particolare fattispecie delle sanzioni per la violazione del codice della strada (multe automobilistiche) che essendo appunto “sanzioni” verrebbero cancellate dalla definizione agevolata. Ma il legislatore ha fortemente limitato il vantaggio stabilendo che:

“Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;

E', quindi, uniformata la disciplina agevolativa sia al ruolo sia all'ingiunzione ma limitando il beneficio della rottamazione delle sanzioni al codice della strada ai soli interessi moratori ed alla maggiorazione semestrale del 10% di cui all'art. 27 comma 6 L. 689/1981;

Preso atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio interessato;

Ritenuto, anche in considerazione della particolare situazione che sta vivendo la popolazione del Comune di Amandola, aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali e delle sanzioni per la violazione al Codice della Strada secondo le
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 31-03-2017 - Pag. 4 - COMUNE DI AMANDOLA

disposizioni del D.L. 193/2016 come convertito in L. 225/2016;

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto approvare il predetto Regolamento;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali e delle sanzioni per la violazione del codice della strada secondo le disposizioni del D.L. 193/2016 come convertito in L. 225/2016;
2. di approvare lo schema di regolamento relativo e riportato in allegato;
3. di acquisire il parere del Revisore dei Conti in relazione alla presenta proposta;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

UDITO l'intervento del Consigliere comunale Nicola Mercuri il quale dichiara il suo voto favorevole;

Terminata la discussione;

Consiglieri presenti n. 9 - Consiglieri votanti n. 9

CON voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1. di aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali e delle sanzioni per la violazione del codice della strada secondo le disposizioni del D.L. 193/2016 come convertito in L. 225/2016;
2. di approvare lo schema di regolamento relativo e riportato in allegato;
3. di acquisire il parere del Revisore dei Conti in relazione alla presenta proposta;

Quindi,

CON voti favorevoli unanimi espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, lì 14-03-17

Il Responsabile del servizio interessato
Annessi Marisa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- ☐ Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- ☐ Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	IAcc.

- ☐ Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, lì 27-03-17

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

-
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Amandola, li 07-04-17

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 07-04-17 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Amandola, li 07-04-17

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA**

-
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Amandola, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA**